

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 15/2020

Milano, 22 Maggio 2020

Oggetto: Decreto Rilancio n. 128 del 19/05/2020

Il Decreto Rilancio è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di seguito riportiamo le disposizioni approvate.

Versamento Irap – art.24

Le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento:

- **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019** (resta confermato l'obbligo del versamento degli acconti 2019 quantificati sulla base del modello dichiarativo Irap 2019, relativo al 2018)
- **della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020**. Tale importo sarà escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

Sono esclusi da tale beneficio le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26

Viene previsto un beneficio fiscale del 20% per gli aumenti di capitale da 250.000 euro, fino a 2 milioni di importo, per le società che hanno avuto ricavi nel 2019 tra 5 e i 50 milioni di euro, e che abbiano registrato nel 2020 un calo dei ricavi di oltre il 33% nel bimestre marzo-aprile.

Alle società conferitarie è riconosciuto inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

CONTRIBUTI E INDENNITA'

Contributi a fondo perduto – art. 25

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva che abbiano avuto **ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019**, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, qualora l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività al 01.01.2019;

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti aliquote:

<i>Ricavi / Compensi 2019</i>	<i>%</i>
Non superiori a 400.000 euro	20%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro	15%
Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro	10%

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.03.2020;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli art. 27 e 38 del DL 18/2020 (liberi professionisti iscritti alla gestione separata, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori dello spettacolo);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private (Inarcassa, Enpam, Cassa Forense...)

Le domande dovranno essere effettuate online entro 60 giorni dall'avvio della procedura, che dovrà essere specificata in un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate, che sarà poi incaricata di corrispondere i contributi su conto corrente bancario o postale.

Indennità 600 euro professionisti con cassa privata – art. 78

E' riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità prevista dall'art. 44 del decreto 17.03.2020 n. 18. Tale indennità non spetta ai titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per i titolari di pensione. Restano inoltre ferme le condizioni e limitazioni previste inizialmente nel citato DL, fuorché il requisito di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa, che con il decreto Rilancio è stata abolito. Per l'accesso a tali indennità è necessario attendere/verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza da COVID-19 - art. 84

Il decreto 18/20 c.d. "Cura Italia" ha previsto il riconoscimento di una serie di indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro per i seguenti soggetti:

- professionisti, co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps (art. 27);
- artigiani, commercianti, coltivatori diretti iscritti alla gestione artigiani e commercianti (art.28)
- lavoratori stagionali del turismo (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);
- collaboratori sportivi (art. 96).

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Agli stessi soggetti, il Decreto Rilancio ha riconosciuto un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile (per i lavoratori del settore agricolo stata ridotta a euro 500), senza che sia necessaria un'ulteriore presentazione della domanda all'Inps.

Inoltre, ai **professionisti iscritti alla Gestione Separata**, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a **1.000 euro**, da richiedere tramite presentazione di una specifica domanda telematica sul sito Inps, in presenza di una **comprovata riduzione di almeno il 33% di reddito** (da determinarsi con il principio di cassa) registrato nel **secondo bimestre 2020 (marzo-aprile)**, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019.

Il decreto precisa, inoltre, che a decorrere dal 03.06.2020 non sarà più possibile presentare la richiesta per l'indennità del mese di marzo.

L'indennità di 600 euro è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio, a favore di altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali i dipendenti stagionali del settore turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo.

Indennità per i lavoratori domestici – art.85

Ai lavoratori domestici non conviventi che hanno in essere alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, spetta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro mensili.

CREDITI D'IMPOSTA e DETRAZIONI

Credito d'imposta per i canoni locazione degli immobili a uso non abitativo – art. 28

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, spetta un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Possono essere beneficiari del credito anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione o potrà essere ceduto ad altri soggetti con le nuove modalità disposte dall'art. 122 del DL in oggetto di cui si parlerà in seguito.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Per tutte le disposizioni applicative si precisa che bisogna attendere il provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative – art. 38

E' salita dal 30% al 50% la detrazione Irpef della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L'investimento agevolato non deve eccedere i 100mila euro per ciascun periodo di imposta e deve essere mantenuto, interamente, per almeno tre anni pena la necessità di restituire l'importo detratto con gli interessi legali.

È inoltre prevista la proroga di un anno per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese e dei conseguenti requisiti per l'accesso agli incentivi pubblici previsti per questa tipologia di imprese.

Incentivi per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – art. 119

Si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal **1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021** prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in **5 rate di pari importo**.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica,

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale.

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, oppure per la trasformazione in credito d'imposta con possibilità di cessione a terzi. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto sono necessarie l'asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto requisiti richiesti dal decreto e l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - art.120

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che **esercitano l'attività in luoghi aperti al pubblico**, un **credito d'imposta in misura pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un **massimo di 80.000 euro**. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – art. 125

E' riconosciuto, in favore di soggetti attività d'impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **un credito d'imposta del 60%**, fino ad un **massimo di 60.000 euro** per le spese sostenute a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, quali la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari – art. 186

Limitatamente al 2020 il credito d'imposta in oggetto è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Per l'anno 2020 la comunicazione telematica prescritta per legge deve essere presentata tra l'1.9.2020 e il 30.9.2020.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile – art. 121

La disposizione prevede per gli anni 2020 e 2021, la possibilità di trasformare alcune detrazioni fiscali relative agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

in uno **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperabile sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, oppure in **credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuale con la quale sarebbe usufruita negli anni successivi. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento di prossima emanazione, stabilirà le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

Cessione dei crediti d'imposta – art. 122

Via Marco de Marchi 7 - 20121 Milano -
Tel. 02 48196750 - Fax 02 48196752 - Codice Fiscale e partita Iva 03759850963
e-mail segreteria@stbontempelli.it www.bontempellicommercialisti.eu
pec studiobontempelli@legalmail.it

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Fino al 31/12/2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (credito per fitti – sanificazione – credito per imprese turistico-ricettive – adeguamento degli ambienti di lavoro) possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

DISPOSIZIONI IVA

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – art. 124

Per tutto il 2020 sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine chirurgiche, mascherine Fpp2 e Fpp3, altri dispositivi medici e di protezione individuale, quali articoli di abbigliamento protettivo, guanti in lattice, visiere e occhiali protettive, tute di protezione, calzari e soprascarpe, detergenti disinfettanti per mani. Dal 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota Iva del 5%.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - art.140

È differito al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali – art. 187

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – art. 126

I versamenti precedentemente sospesi, (Iva, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia previsti **per il 31.05.2020 e il 30.06.2020 sono da effettuare entro il 16 settembre 2020, in rata unica o in 4 rate mensili di pari importo.**

Si precisa che ad oggi non è stata prevista nessuna altra sospensione dei versamenti rispetto a quelle stabilite dai decreti precedenti e di conseguenza **restano ferme le scadenze Imu del 16/6 e delle imposte del 30/6.**

Pagamento avvisi bonari – art. 144

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

È prevista una remissione nei termini per i pagamenti tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateizzazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – art. 154

In merito all'attività dell'Agenzia della Riscossione sono previste una serie di agevolazioni:

- sono sospesi i termini di versamento delle cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps per il periodo 08 marzo – 31 agosto. I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati non oltre il 30 settembre 2020;
- fino al 31 agosto sono sospese le attività di notifica degli atti;
- fino al 31 agosto la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché con 5.
- i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate scadute nel 2019 possono pagare tutte le scadenze 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” entro il 10 dicembre.
- I contribuenti che non sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate, possono presentare istanza per ottenere un nuovo piano di dilazione dei debiti rottamati e non pagati.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo – art 145

Nel 2020, in caso di erogazione di rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 – art. 147

Per l'anno 2020 il limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili passa da 700.000 a 1.000.000 di euro.

MISURE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

Tax Credit Vacanze – art 176

Per il 2020 viene riconosciuto ai nuclei familiari (con ISEE in corso di validità inferiore a 40mila euro) un credito di euro:

- 150, nel caso di nucleo familiare monopersonale;
- 300, nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
- 500, nel caso di nucleo familiare composto da tre o più persone.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistiche ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. Tale credito deve essere utilizzato in un'unica struttura ed è fruibile nella misura dell'80% sottoforma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile ad istituti di credito.

Esenzioni dall'IMU per il settore turistico – art. 177

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili ad uso alberghiero, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

Temporaneo esonero da TOSAP e COSAP – art. 181

Le imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono **esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del D.lgs. 507/93 e dal canone di cui all'art. 63 del DLgs. 446/97.

Tra tali imprese rientrano:

- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- gli esercizi di cui ai primi due punti, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari

ALTRE DISPOSIZIONI

Congedo parentale e bonus babysitting – art. 72

Per i dipendenti del settore privato, è aumentato da 15 a 30 giorni, il periodo in cui i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli di età non superiori a 12 anni, possono usufruire del congedo parentale retribuito al 50% e da utilizzare entro il 31 luglio 2020.

E' aumentato anche il bonus babysitting da euro 600 a 1.200 (e da 1.000 a 2.000 per gli operatori societari), che può essere utilizzato anche per servizi socio-educativi territoriali.

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – art. 137

E' stato spostato al 30 settembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia da redarre ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni di società non quotate e dei terreni edificabili posseduti al 1° luglio 2020. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili viene applicata l'aliquota delle imposte sostitutive pari all'11%

Proroga superammortamento – art. 50

Prorogato inoltre dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione degli investimenti ammissibili al **super ammortamento** 2019, per il quali, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti